

28 dicembre 2011



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
Divisione XI - Sistemi Informativi

Repertorio N.196 Anno 2011

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaundici il giorno 28 del mese di dicembre, nella sede del Ministero dello Sviluppo economico, Via Molise, 2, Roma, innanzi a me, Massimo LANZIERI, funzionario designato quale sostituto dell'Ufficiale Rogante con decreto Direttoriale 17 novembre 2010,

sono presenti

il dott. ing. Antonio Maria TAMBATO, Dirigente della Divisione XI dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, nato a Este (PD) il 27.08.1975, che interviene nel presente atto quale legale rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con sede in Roma, via Molise 2, c.f. 80230390587, nel seguito denominato anche "Ministero"

e

il Sig. Pasquale De Salvia, nato a Roma (RM) il 30.05.1943, in qualità di Consigliere delegato, -giusta poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2009-, della Società Business-e S.p.A., con sede legale in Ravenna, via L.Braille, 15, capitale sociale Euro 1.001.084,00 (unmilioneottantaquattro/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna al n.02019960398, P.IVA 02019960398, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mazzola, 66, di seguito indicata come "Impresa".

PREMESSO CHE

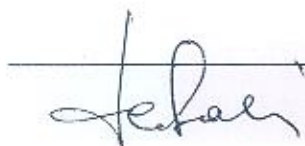
- il Ministero ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento dei servizi di assistenza evolutiva del sistema informativo del Ministero dello Sviluppo Economico;

efm

[Signature]

- che a tal fine in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione appaltante il Ministero - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.2011/S/046/075737 dell'08 marzo 2011 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, -5^ Serie Speciale n.32 del 16 marzo 2011- ha indetto una gara a procedura aperta, svolta in ambito comunitario ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'evoluzione dell'assistenza specializzata del sistema informativo del Ministero mediante l'affidamento dei servizi di conduzione dei sistemi comuni;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della suddetta procedura e, per l'effetto, la medesima Impresa ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 157.345,41= (centocinquantasettemilatrecento= quarantacinque/41) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante sostanziale del medesimo;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del Contratto" e "Condizioni speciali del Contratto "Lotto I". Gli articoli delle Condizioni generali recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" Capitolato Tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dal Ministero nel corso della procedura di gara; Allegato V - Documento Unico di Valutazione rischi da interferenze e relativi documenti richiamati anche se non materialmente allegati che saranno forniti all'Impresa aggiudicataria, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il CIG del presente contratto è **0737355497**.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:




SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Articolo 1 G

Valore delle premesse e norme regolatrici

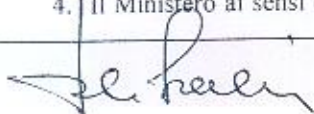
1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali del Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Allegato "I" (Dichiarazione dell'offerta economica), l'Allegato "II" (Offerta tecnica), Allegato "III" (Capitolato tecnico) e l'allegato "IV" (Chiarimenti inviati dal Ministero dello Sviluppo economico nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- g) dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, (DURC).

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara di cui in premessa tutti prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima gara, fatta eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dal Ministero. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Impresa, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

4. Il Ministero ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti



Pubblici, n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 2 G

Aumento e diminuzione

1. Il Ministero si riserva di chiedere all'Impresa, nel corso della durata del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Articolo 3 G

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Impresa dovrà farsi carico della efficacia di tutte le attività e le lavorazioni comprese nel servizio. L'Impresa si obbliga a gestire, nei tempi e nei modi definiti, tutte le attività e le prestazioni, e verificare che siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e le norme vigenti relative all'erogazione del servizio affidato. Si stabilisce che l'onere dell'Impresa è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Ministero dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici dello stesso. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Ministero potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Ministero, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

4. L'Impresa riconosce al Ministero la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Ministero di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

5. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Ministero.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, il Ministero si riserva la facoltà di approvare la nuova

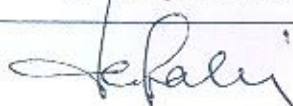


figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione del Ministero, quest'ultimo si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Ministero nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 4G

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data

di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Ministero, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) all'Impresa una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita all'Impresa, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si è posta in regola.



Articolo 5 G

Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.
6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione del Ministero.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17 G "Trattamento dei dati personali", l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i (Codice della Privacy).

Articolo 6 G

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. Il Ministero si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto del Ministero.



4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Ministero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 7 G

Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto al Ministero l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dallo stesso Ministero, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Ministero costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Ministero alle verifiche che il Ministero medesimo riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Ministero di risolvere il presente Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Articolo 8 G

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stessa quanto del Ministero e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, l'Impresa ha stipulato una adeguata polizza assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l'Impresa possa arrecare al Ministero, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti/servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa s'intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.



Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 9 G

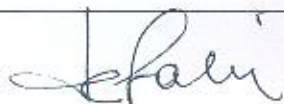
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari, le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Ministero per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

Articolo 10 G

Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipula del presente Contratto, l'Impresa ha versato una cauzione definitiva, pari ad Euro 157.345,41 (centocinquantasettemilatrecentoquarantacinque/41) a favore del Ministero, mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del Ministero a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile, nascenti dal presente Contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e/o la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"; art. 4 G "Obblighi derivanti da rapporto di lavoro"; art. 18 G "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto", art. 14 S "Penali"; art. 17 S "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti del Ministero verso l'Impresa, a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il Ministero potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Impresa all'Istituto



garante di una comunicazione del medesimo Ministero attestante l'avvenuta esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazioni di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata da Ministero.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Ministero dichiarerà risolto di diritto il presente contratto.

5. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 11 G

Recesso

1. Il Ministero ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' Impresa con lettera raccomandata a.r.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero.

3. In caso di recesso del Ministero, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo.

4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 12 G

Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Ministero ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 13 G

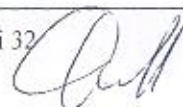
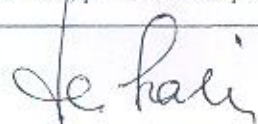
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto espresso divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministero.
5. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14 G

Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.; per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni



derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 G

Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16 G

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. il Ministero tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 17 G

Condizioni risolutive espresse

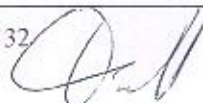
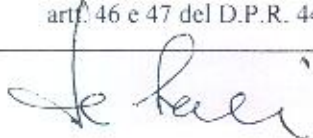
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) In caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d) In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.



Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e il Ministero avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO LOTTO 1

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Il Ministero, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Tecnico e relative appendici, nell'Offerta Tecnica e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

Lotto 1 – Evoluzione dell'assistenza specializzata del sistema informativo del Ministero dello Sviluppo Economico mediante l'affidamento dei servizi di conduzione dei sistemi comuni:

- a) Ottimizzazione, evoluzione e conduzione dei sistemi;
 - b) Laboratorio di certificazione per l'adeguamento agli standard in ragione dell'evoluzione tecnologica;
 - c) Supporto specialistico per lo sviluppo, la manutenzione del Sistema Informativo;
2. L'Impresa prende atto che, l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà altresì la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi, altrimenti nei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione del Ministero. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Ministero, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente al Ministero o a terzi da esso designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste del Ministero, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa s'impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.
 3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché dalle relative Appendici.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in interventi, realizzazione di obiettivi e/o prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e nell'Offerta tecnica, se migliorativi.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e dettagliatamente previsti nei singoli Piani di Lavoro.
6. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso le sedi del Ministero e dell'Impresa come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
7. L'Impresa prende atto e accetta che il non puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale, così come indicato nell'Appendice 3 in relazione all'IQ06 - Rilievi sulla fornitura, potrà comportare la formalizzazione di rilievi che, determineranno l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 S Penali.
8. Quale responsabile dell'esecuzione del contratto è nominato il sig. Claudio Pozzilli.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Le prestazioni avranno inizio dopo il perfezionamento del presente contratto e dovranno essere completate entro 18 mesi. Il contratto, mentre vincola l'Impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero finché non sarà approvato dalla competente Autorità e decorrerà dalla data di comunicazione alla stessa Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a.r. ed anche a mezzo fax, dell'avvenuta approvazione dello stesso Contratto.
2. Si precisa che, nei 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di stipula, o nel diverso minore periodo concordato con il Ministero, l'Impresa, con il supporto del Ministero, dovrà eseguire le opportune attività per acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Tale attività di trasferimento non comporterà alcun onere per il Ministero
3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 30 (trenta) giorni solari di efficacia del presente contratto, il know-how sulle attività condotte al personale del Ministero o a terzi da questo designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento di know how verranno congiuntamente concordate come indicato nel Capitolato Tecnico e comunque tracciate in uno o più Piani di lavoro da sottoporre all'approvazione del Ministero.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a mettere a disposizione, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how sulle attività condotte a personale del Ministero o a terzi da questo designati. Tale affiancamento dovrà essere erogato, ove richiesto dal Ministero, per tutto il periodo necessario a tale trasferimento e comunque non oltre 30 giorni solari dall'inizio dell'affiancamento. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento di know how



Lehali

Dei

verranno congiuntamente concordate come indicato nel Capitolato Tecnico e comunque tracciate in uno o più Piani di lavoro da sottoporre all'approvazione del Ministero.

5. Le attività di trasferimento del know how relative ai servizi di cui all'art.1 S, comma 1 e 2, non comporteranno alcun onere per il Ministero, intendendosi comprese nei corrispettivi offerti. Pertanto, nel caso in cui l'attività di trasferimento del know how, se richiesta dal Ministero, non dovesse essere erogata o fosse erogata non conformemente a quanto concordato con il Ministero, verranno applicate le penali associate al relativo indicatore IQ01 di cui all'Appendice 3 del Capitolato Tecnico.
6. L'impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione, per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Ministero.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero. L'Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete del Ministero, e restituire al Ministero gli eventuali prodotti software da quest'ultimo messi a disposizione.
5. L'Impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dal Ministero all'inizio di ciascun obiettivo, intervento, per l'intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa



disponibile esclusivamente in formato elettronico. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile al Ministero in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo.

L'Impresa dovrà predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Ministero e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci alla attività lavorativa in atto.

L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di corrispettivo nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Ministero;

6. Al termine delle attività contrattuali, l'Impresa dovrà consegnare al Ministero tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del Ministero degli eventuali oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, e dei prodotti programma utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione degli stessi, nel caso in cui il Ministero si avvalga della facoltà di acquisirne la proprietà delle licenze in base al disposto di cui all'articolo 4 S.
7. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. Il Ministero può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. nel caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo.
9. Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

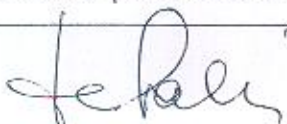
Articolo 4 S

Proprietà del software sviluppato, dei prodotti in genere e ambienti

1. Il Ministero acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in

occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà del Ministero le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'articolo 1 S. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all'articolo 1 S, il Ministero si riserva di acquistarne le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua, al termine delle attività contrattuali. L'acquisizione di tali licenze è regolata dall'art. 15 S.

2. il Ministero potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Ministero in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire al Ministero tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Ministero in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Ministero che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Ministero.
7. Restano esclusi dalla titolarità del Ministero tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.
9. Il Ministero metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
10. L'Impresa prende atto che, anche attraverso le attività affidate nell'ambito del presente contratto, il Ministero potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, sostituirli, variarli o introdurne di nuovi.
11. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per le attività di tipo progettuale non afferenti le attività di



Conduzione dei sistemi, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e/o comunicati entro la fase di attivazione del singolo intervento, l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per il Ministero, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Ministero avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni dei singoli servizi sono meglio specificate all'interno del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il Ministero si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S, comma 1.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 S.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte del Ministero. In caso di mancata approvazione, il Ministero comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo al Ministero, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto del Ministero di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari al Ministero per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S "Penali".
3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta del Ministero entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S "Penali".
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Ministero e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.



Le. Ricci

[Signature]

5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare al Ministero, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità del Progetto, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato Tecnico e nelle sue appendici.

Articolo 7 S

Garanzie

1. Per ogni intervento, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata del Ministero o di terzi da esso indicati, l'eliminazione dei difetti dell'eventuale software realizzato, o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'articolo 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
3. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Ministero restare estraneo ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

Articolo 8 S

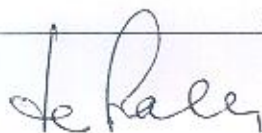
Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Impresa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 9 S

Pianificazione delle attività

1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, comprese le attività di affiancamento e di trasferimento di know how, verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato Tecnico e sue appendici. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati al Ministero per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e sue appendici, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste dal Ministero. All'inizio della fornitura il Ministero si riserva di richiedere la stesura di un unico piano di lavoro comprensivo di tutte le attività iniziali.
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e sue appendici.



3. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte del Ministero. In caso di mancata approvazione, il Ministero comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che essa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo al Ministero stesso nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Ministero e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa attraverso il Report attività nonché attraverso la documentazione di Stato Avanzamento Lavori, nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto del Ministero di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

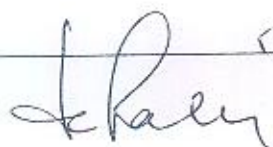
Articolo 10 S

Produttività e risorse impiegate

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e/o ad eventuali profili indicati nell'Offerta tecnica e/o ai curricula prodotti, se migliorativi.
2. L'Impresa indica quale Responsabile unico delle attività contrattuali la persona di: Sig. _____ affinché il Ministero possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le prestazioni dei servizi.
3. L'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli interventi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali indicate nei Piani di Lavoro degli interventi stessi. Inoltre, l'Impresa si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 S, comma 1, gruppi di lavoro organizzati e composti come indicato in Offerta tecnica.
4. L'Impresa, a tal proposito, prende atto che il Ministero si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nei piani dei singoli interventi.
5. L'Impresa si obbliga a consegnare i curricula delle risorse professionali:
 - in relazione alle risorse professionali di cui al precedente comma. 2 se diverso dalla figura del Team Leader, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto.
 - in relazione alle altre risorse professionali, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta

del Ministero, salvo diverso termine indicato nell'Offerta tecnica se migliorativo, unitamente alle eventuali certificazioni dichiarate nell'Offerta tecnica o indicate nel curriculum proposto. Tale obbligo deve essere adempiuto anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa ovvero alla sostituzione di una risorsa, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta del Ministero.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi del Ministero, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta.
7. In caso di valutazione positiva, da parte del Ministero, del curriculum presentato l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro il termine indicato in relazione all'Indicatore di qualità IQ02 - Slittamento nell'inserimento/sostituzione di personale dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato nell'Offerta tecnica, se migliorativo, o entro il diverso termine indicato dal Ministero.
8. Ove il Ministero, a proprio insindacabile giudizio, ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei Curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di cui al precedente comma 5 dalla predetta comunicazione. La valutazione di tale nuovo curriculum segue la disciplina di cui ai precedenti commi.
9. L'impresa prende atto ed accetta che le risorse impegnate nell'erogazione dei servizi dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste per l'intera durata contrattuale. Pertanto al variare dei percorsi di certificazione, l'Impresa stessa dovrà garantire l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, garantendo la continuità di servizio per le risorse impegnate nei servizi continuativi.
10. In caso di sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore (debitamente documentate), fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il fornitore dovrà garantire un'adeguata preparazione funzionale e tecnica della risorsa subentrante e garantire un adeguato periodo di affiancamento. Si precisa che in ogni caso, per la risorsa subentrante, non verrà corrisposto all'Impresa alcun corrispettivo per i primi 15 gg lavorativi dal subentro.
11. In caso di sostituzione di una risorsa, l'Impresa dovrà comunicare la motivazione al Ministero almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data di effettiva sostituzione, salvo diverso accordo con il Ministero. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum delle risorse candidate dall'Impresa alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma.



12. Il Ministero si riserva, inoltre, la facoltà di non accettare la predetta sostituzione, qualora l'unità di personale proposta in sostituzione dall'Impresa, non sia ritenuta idonea alla adeguata e perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
13. L'Impresa riconosce, altresì, al Ministero la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dallo stesso Ministero non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio da parte del Ministero di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma del presente articolo. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
14. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale di cui al precedente comma 2, senza la necessaria preventiva autorizzazione del Ministero, quest'ultimo si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Ministero nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale di cui al successivo articolo 14 S. In ogni caso, la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
15. L'Impresa prende atto che il Ministero al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
16. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra il Ministero e l'Impresa dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail.
17. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto del Ministero di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.



Articolo 11 S Consegna dei prodotti

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordati con il Ministero, e consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S Penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono

Le Paes

[Signature]

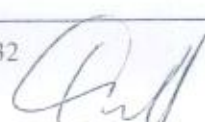
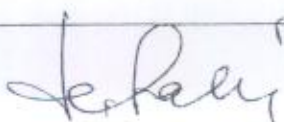
assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.

3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte del Ministero, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordate con il Ministero, equivale ad inadempimento rispetto all'IQ01 - Slittamento nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio della fornitura.
6. Si precisa che il Ministero acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto.

Articolo 12 S

Certificazione di regolare esecuzione della fornitura

1. Ai fini dell'erogazione del corrispettivo trimestrale di cui all'art. 15 S, comma 2, per tutti i servizi oggetto del presente contratto, verranno eseguite le operazioni di collaudo atte a verificare la regolare esecuzione dei servizi erogati sia in modalità continuativa che progettuale.
2. Il supporto alle attività di verifica della regolare esecuzione dei servizi da parte dell'Impresa è da considerarsi parte integrante della fornitura di tutti i servizi.
3. Le operazioni di collaudo, che verranno eseguite da una apposita Commissione permanente nominata dal Direttore Generale dell'U.A.G.R., e per le quali dovrà essere redatto un apposito verbale, dovranno accertare la regolare esecuzione di tutti i servizi, compresi le migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta Tecnica ed ai relativi servizi, di cui all'articolo 1 S comma 2, e verranno condotte secondo le seguenti modalità:
 - a. per i servizi erogati in modalità continuativa verrà verificato il rispetto dei valori di soglia dei relativi Indicatori di Qualità di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico e i Piani di Lavoro e della Qualità attraverso i misuratori messi a disposizione dai sistemi del Ministero;
 - b. per i servizi erogati in modalità progettuale si terrà conto oltre che degli specifici Indicatori di Qualità (Appendice 3 al Capitolato Tecnico), anche di quanto indicato al paragrafo 7.12 - Verifica attività progettuali, del già citato Capitolato Tecnico oltre che nei Piani di Lavoro e della Qualità;
 - c. per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 2 (migliorie/soluzioni/sistemi indicati e relativi servizi), qualora non fosse possibile applicare gli Indicatori di Qualità previsti all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, si dovrà tenere conto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica e nei Piani di Lavoro e della Qualità.



Articolo 13 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che il Ministero si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa s'impegna ad inviare tempestivamente al Ministero la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, al Ministero e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dal Ministero, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011, secondo le modalità definite al Capitolato Tecnico.

Articolo 14 S

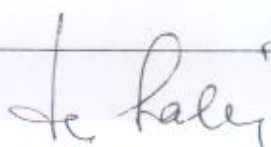
Penali

1. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ01 - Slittamento nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio della fornitura, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'articolo 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 6 S, il Ministero applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

2. Ritardo nella consegna dei Piani di lavoro.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ01 - Slittamento nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio della fornitura, relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'articolo 9 S "Pianificazione delle



attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 9 S, il Ministero applicherà una penale così determinata:

■ € 300,00 = (trecento/00) fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

3. Ritardo nella consegna dei prodotti.

In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto alle date previste nel Piano della Qualità e più dettagliatamente nei Piani di lavoro, il Ministero applicherà una penale così determinata:

■ Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ01 - Slittamento nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio della fornitura dal Piano della qualità, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

4. Slittamento delle scadenze prefissate

In caso di slittamento delle scadenze prefissate, rispetto alle date previste nel Piano della Qualità e più dettagliatamente nei Piani di lavoro, il Ministero applicherà una penale così determinata:

■ Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ01 - Slittamento nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio della fornitura dal Piano della qualità, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

5. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'IQ06 - Rilievi sulla fornitura, il Ministero applicherà una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

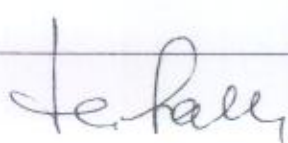
6. Tempestività nella presa in carico delle richieste

Al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 3 al Capitolato, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti in relazione all'IQ10 - Presa in carico delle richieste, di cui al Piano della Qualità, Il Ministero si riserva di applicare una penale così determinata:

- 2,0% (due per cento) del corrispettivo trimestrale relativo al periodo di osservazione per ogni 1% (uno per cento), o frazione, peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun indicatore di qualità pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del detto corrispettivo.

7. Tempestività nell'esecuzione delle attività

Al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 3 al Capitolato, ove



venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti in relazione ai seguenti indicatori di qualità:

- IQ12 - Ripristino dell'operatività dei sistemi
- IQ13 - Esecuzione delle attività

di cui al Piano della Qualità, il Ministero si riserva di applicare una penale così determinata:

- 1,0% (uno per cento) del corrispettivo trimestrale relativo al periodo di osservazione per ogni 1% (uno per cento), o frazione, peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun indicatore di qualità pari al 5% (cinque per cento) dell'importo totale del detto corrispettivo.

8. Disponibilità di un sistema

Al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 3 al Capitolato, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per l'IQ11 - Disponibilità di un sistema, di cui al Piano della Qualità, il Ministero si riserva di applicare una penale così determinata:

- 1,0% (uno per cento) del corrispettivo trimestrale relativo al periodo di osservazione per ogni 0,5% (zero virgola cinque per cento), o frazione, ottenuto quale sommatoria delle percentuali di scostamento in difetto dalla soglia minima prevista per ciascuno degli indicatori di qualità, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del detto corrispettivo.

9. Riduzione incidenti (disservizi) segnalati dall'utenza

Al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 3 al Capitolato, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti in relazione all'IQ14 - Riduzione degli incidenti segnalati dall'utenza, di cui al Piano della Qualità, il Ministero si riserva di applicare una penale così determinata:

- 1,0% (uno per cento) del corrispettivo trimestrale del servizio relativo al periodo di osservazione per ogni 1% (uno per cento), o frazione, peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun indicatore pari al 5% (cinque per cento) dell'importo totale del detto corrispettivo.

10. **In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008** rilasciato all'Impresa, il Ministero si riserva di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale totale di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

11. Presenza di Virus

Il Ministero si riserva di applicare una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso negli eventuali prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un



Leone

[Signature]

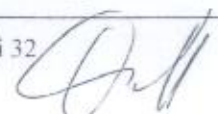
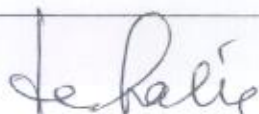
massimo pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1;

- immissione nella rete interna del Ministero di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

12. Collegamenti esterni non autorizzati

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna del Ministero e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), il Ministero applicherà una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

13. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale di cui al precedente articolo 10 S, comma 2, senza la necessaria preventiva autorizzazione del Ministero, quest'ultima applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fermo restando quanto prescritto in relazione all'IQ04 - Turn over del personale.
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Ministero nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Ministero si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Ministero l'ammontare di eventuali oneri, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
17. Il Ministero, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 10 G (Condizioni generali) senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
18. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, il Ministero ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non



potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.


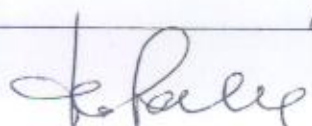
19. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 S

Corrispettivo

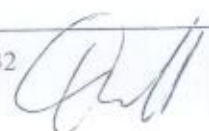
1. Il corrispettivo complessivo, omnicomprendivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 5 S, è pari a € 574.495,90 = (cinquecentosettantaquattromilaquattrocentonovantacinque/90). Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, che saranno rimborsati previa presentazione di fatture, sono stimati in Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00).
2. Il corrispettivo trimestrale per tutti i servizi oggetto del presente Contratto è pari ad € 95.749,32 = (novantacinquemilasettecentoquarantanove/32) a cui sarà detratto l'importo di eventuali penali relative al periodo di osservazione di competenza.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 deve ritenersi composto come segue:
 - 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
 - 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione IPI, ossia al contemporaneo raggiungimento delle soglie previste per i seguenti indicatori di qualità:
 - IQ02 - Slittamento nell'inserimento/sostituzione del personale
 - IQ04 - Turn over del personale
 - IQ05 - Attivazione degli interventidi cui al Piano della Qualità (Appendice 3 del Capitolato Tecnico), sulla base della rilevazione periodica effettuata. La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.
4. Le tariffe per giornata lavorativa per figura professionale relativamente alle Attività erogate in orario standard, di cui al Capitolato Tecnico 7.17, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<i>Figura</i>	<i>Euro/giorno</i>
Sistemista Windows Senior	240,00
Sistemista Linux Senior	180,00
Sistemista Reti Intermediate	140,00
Sistemista Windows Intermediate	140,00



Sistemista Linux Intermediate	140,00
-------------------------------	--------

5. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 7.13 del Capitolato Tecnico, il mancato raggiungimento dei previsti indicatori di qualità, non sarà soggetto all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S. L'impresa si impegna, comunque, al raggiungimento del livello di qualità, ed a evitare ogni scostamento dalle soglie previste. Durante tale periodo transitorio avranno comunque efficacia gli indicatori di qualità relativi al Governo della fornitura di cui all'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, pertanto laddove previsto dall'articolo 14 S l'Impresa è soggetta all'applicazione delle penali.
6. Laddove l'Impresa non assolva, nelle modalità e nei tempi previsti, le obbligazioni di cui all'articolo 1 S comma 2, l'Impresa stessa avrà diritto soltanto all'80% del corrispettivo di cui al precedente comma 2, per tutta la durata degli inadempimenti. Tale decurtazione sarà effettuata tenendo conto del periodo di inefficienza e sarà proporzionale alla durata dello stesso.
7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Nel caso in cui il Ministero voglia esercitare la facoltà di cui all'articolo 4 S, comma 1 ovvero di acquistare, al termine della durata contrattuale, le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua dei prodotti programma standard utilizzati dall'Impresa - verrà corrisposto al fornitore un prezzo pari al prezzo di listino, del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto, scontato almeno del 50% (cinquanta per cento).
9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa, per quanto sopra, che il Ministero si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio.
10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
11. Le tariffe professionali sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale, fermo restando quanto indicato al paragrafo 7.16 del Capitolato Tecnico.
12. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale ad eccezione di quanto previsto dall'art.115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
13. I corrispettivi dovuti all'Impresa possono essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.

163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

15. Per il pagamento delle fatture, il Ministero si riserva di chiedere ogni ulteriore eventuale documentazione si rendesse necessaria, compreso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche a seguito di avvenute modifiche normative.

Articolo 16 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale sulla base delle seguenti modalità:

- ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, ed al periodo di competenza;
- le fatture dovranno essere intestate al Ministero dello Sviluppo Economico UAGR – Divisione XI – Sistemi Informativi, Via Molise, 2 00187 Roma, C. F. 80230390587, e spedite per la liquidazione al Ministero con la stessa intestazione;
- l'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero all'Impresa entro 90 (novanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, previa disponibilità di cassa, e bonificato sul codice IBAN IT 370200802515000500065104, intestato all'Impresa presso Banca UNICREDIT, codice A.B.I.: 02008, codice C.A.B.: 02515.

L'impresa dichiara e garantisce che il succitato conto è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni di Legge n.136/2010.

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono:

- Sig. Giovanni Andrea Farina, nato a Bagnacavallo (RA) il 31.07.1961, residente a Ravenna in via Falier, 19, cod.fiscale FRNGNN61L31A547Q operante in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Sig. Andrea De Marchi, nato a Ravenna (RA) il 26.11.1954, residente a Cervia (RA) in via Pineta Traversa Pineta,7, cod.fiscale DMRNDR54S26H199R operante in qualità di Procuratore;
- ciascuna fattura emessa dall'Impresa dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al Codice identificativo Gara.

2. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art.35 della Legge n.248/2006.
4. Il Ministero si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in



Le Farina

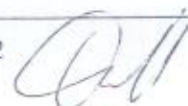
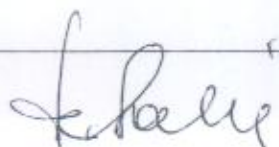
De Marchi

formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Articolo 17 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo raccomandata a.r., per porre fine all'inadempimento, il Ministero ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.1454 codice civile. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Ministero ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Impresa con lettera raccomandata a/r., resta fermo il diritto del Ministero al risarcimento di ogni ulteriore danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione ISO 9001:2008 rilasciata all'Impresa, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi dell'articolo 18 G, comma 1, punto d);
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Ministero, ai sensi del precedente articolo 6 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà del software sviluppato, dei prodotti in genere e ambienti", art. 7 S "Garanzie", art. 10 S "Produttività e risorse impiegate", art. 12 S "Certificazione di regolare esecuzione", art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione definitiva", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 18 G "Condizioni risolutive espresse".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione



del presente Contratto.

Articolo 18 S

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando con essi, a regolare la materia tra le parti, in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li 28 DIC. 2011

letto, confermato e sottoscritto

Ministero dello Sviluppo Economico

il Dirigente dell'UAGR

IL DIRIGENTE

(Antonio Maria Tamburo)

approvazioni specifiche

L'Impresa

Pasquale De Salvia
il Legale Rappresentante
CONSIGLIERE DELEGATO
BUSINESS E SPA

Il sottoscritto Pasquale De Salvia, in qualità di Consigliere delegato dell'Impresa dichiara di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 1 G - Valore delle premesse e norme regolatrici;
- Articolo 2 G - Aumento e diminuzione;
- Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza;
- Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Articolo 8 G - Sicurezza, danni e responsabilità civile;
- Articolo 9 G - Oneri fiscali e spese contrattuali;
- Articolo 10 G - Cauzione definitiva;
- Articolo 11 G - Recesso;
- Articolo 12 G - Recesso per giusta causa;
- Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 15 G - Foro esclusivo;
Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Condizioni risolutive espresse.

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione e responsabile dell'esecuzione del contratto;
Articolo 2 S - Durata e affiancamento;
Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere e ambienti;
Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;
Articolo 6 S - Piano della Qualità;
Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 8 S - Subappalto;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 12 S - Certificazione di regolare esecuzione della fornitura;
Articolo 13 S - Monitoraggio;
Articolo 14 S - Penali;
Articolo 15 S - Corrispettivo;
Articolo 16 S - Fatturazione;
Articolo 17 S - Risoluzione;
Articolo 18 S - Clausola finale.

L'Impresa

il Leg. Pasquale De Salvia
CONSIGLIERE DELEGATO
- BUSINESS E SPA -

L'UFFICIALE ROGANTE

dott. Massimo Lanzieri